

TI_GERICHTE 80.2010.78 vom 12. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2010.78

FR: TI_GERICHTE 80.2010.78 du 12 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 80.2010.78 del 12 marzo 2010

Regeste

Imposta di circolazione: rimborso, presupposti, non per ritiro delle targhe a causa di sospensione dell'assicurazione

Erwägungen

E. 8

sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), secondo cui l'assicuratore deve notificare all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione e, non appena ricevuta la notificazione, l'autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo; - diverso è il caso del deposito delle targhe: se il detentore vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell'assicurazione, deve depositare le targhe presso l'autorità, la quale è in tale ipotesi tenuta ad avvertire l'assicuratore (art. 68 cpv. 3 LCStr; inoltre art. 8 dell'Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli [OAV; RS 741.31]); - ne consegue che la revoca della licenza di circolazione, diversamente dal deposito delle targhe, non giustifica la restituzione dell'imposta; - del resto, anche l'art. 3 della legge sulle imposte di circolazione si limita a disciplinare il caso in cui una licenza sia rilasciata dopo il primo gennaio (prevedendo che le imposte siano prelevate "in ragione di tanti trecentosessantesimi quanti sono i giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell'anno civile"), senza per contro occuparsi del caso in cui una licenza venga revocata durante l'anno; - come detto, l'insorgente contesta anche le tasse riscosse in relazione al sequestro delle targhe; - a tale proposito, la contestazione è palesemente tardiva: se la ricorrente avesse ritenuto non dovuto il pagamento dei tributi in questione, avrebbe dovuto sollevare la contestazione al momento di ricevere le relative decisioni e non attendere l'intimazione del calcolo dell'imposta di circolazione per il 2010; - in ogni caso, nella misura in cui è contestata la tassa per il sequestro delle targhe da parte della polizia (art. 4 cpv. 1 lett. b del Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 [RL 1.4.2.1.1]), la competenza non sarebbe di questa Camera bensì verosimilmente del Consiglio di Stato, prima, e del Tribunale amministrativo, poi (cfr. art. 10 cpv. 2a della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989); - il ricorso è pertanto integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 280.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.